



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale sulla Commissione paritetica consultiva e conciliativa



Indice

Art. 1	Principio	2
Art. 2	Composizione	2
Art. 3	Convocazione	2
Art. 4	Competenze	2
Art. 5	Procedura	2
Art. 6	Entrata in vigore	3

Il **Municipio di Bellinzona**, visto l'art. 89 ROD,

ordina:

Art. 1 Principio

La Commissione paritetica consultiva e conciliativa (in seguito CPCC) è un organo consultivo del Municipio.

Art. 2 Composizione

La CPCC è composta da sei membri, in rappresentanza in parti uguali dei collaboratori e del datore di lavoro.

In caso di assenza di uno dei membri possono essere designati dei supplenti.

Il Municipio designa i propri tre rappresentanti, tra cui il direttore del Settore Risorse umane.

I rappresentanti dei collaboratori sono così ripartiti:

- il presidente del Fronte unico dei dipendenti (FUD)
- 1 rappresentante del sindacato VPOD
- 1 rappresentante del sindacato OCST

LA CPCC è eletta ogni quattro anni nei tre mesi successivi le elezioni comunali.

Art. 3 Convocazione

La convocazione della CPCC può essere richiesta in ogni momento da due membri, dal Municipio o dal FUD.

In caso di contestazione di una decisione individuale la richiesta di convocazione della CPCC deve essere fatta dal collaboratore interessato.

La richiesta va rivolta al Settore delle Risorse umane, che è competente per il coordinamento delle sedute e mette a disposizione il segretariato.

La seduta deve aver luogo entro due settimane dalla ricezione della richiesta.

Art. 4 Competenze

¹Le competenze della CPCC sono quelle indicate nell'art. 89 del ROD.

²La CPCC può essere interpellata sulle questioni generali che interessano i collaboratori e l'organizzazione del lavoro.

³La CPCC può essere interpellata dal singolo collaboratore in caso di contestazione di una decisione individuale adottata sulla base del ROD entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

⁴In caso di procedura disciplinare, prima dell'emanazione della decisione da parte del Municipio, viene data facoltà al collaboratore di richiedere l'intervento della CPCC entro 15 giorni dalla prospettazione della decisione.

Dalle competenze della CPCC sono esclusi i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 36 cifra 1 lett. a) e b) del ROD (ammonimento e multa).

Art. 5 Procedura

Se interpellata la CPCC elabora, se possibile, una proposta conciliativa o un parere all'indirizzo del Municipio.

La proposta deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei membri della CPCC.

Il Municipio prende atto della proposta conciliativa o del parere e formula la propria decisione.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. febbraio 2018.

Adottata con risoluzione municipale no. 3158 del 7 febbraio 2018
In pubblicazione all'albo comunale dal 12 febbraio 2018 al 13 marzo 2018